GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 28 luglio 1923** — **Numero 177**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*, all'estero *L. 1.20*. — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine. aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine e frazioni. Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - **Arretrato** *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2,00 | per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3,00 | spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si agg. a sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1539.
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209, relativo alla gestione dell'amministrazione scolastica ed alla semplificazione dei servizi contabili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, in esecuzione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209, relativo alla gestione dell'amministrazione scolastica ed alla semplificazione dei servizi contabili, il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

in esecuzione del R. decreto 1923, n. 1209 che stabilisce nuove norme per la gestione dell'amministrazione scolastica e per la semplificazione dei servizi contabili.

Art. 1. — Il pagamento di tutte le spese che il Ministero della pubblica istruzione può delegare al R. provveditore agli studi per il funzionamento delle scuole elementari e popolari, ha luogo mediante buoni su mandati a disposizione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 2. — Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi, il contributo al Monte Pensioni e gli altri assegni, che a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari e popolari dipendenti dall'ufficio scolastico, nonchè i concorsi ed Enti che mantengono scuole a sgravio, viene eseguito dalle RR. tesorerie a mezzo di contabilità speciali, da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

A tale scopo le singole sezioni di R. tesoreria sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al R. provveditore agli studi.

Art. 3. — Alla contabilità speciale aperta presso la sezione di R. tesoreria dove ha sede l'ufficio scolastico affluiscono:

a) i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati alla istruzione ed alla educazione elementare e popolare;

b) i versamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione per:

1° Contributi dovuti dai Comuni in forza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

2° Contributi dovuti dallo Stato per pareggiare le entrate alle spese cui deve provvedere l'ufficio scolastico agli effetti del precedente articolo.

Art. 4. — Alle contabilità speciali, istituite presso le altre sezioni di R. tesoreria, affluiscono i fondi che il R. provveditore agli studi, per i bisogni del servizio, vi farà trasferire dalla Sezione di tesoreria dove ha sede l'ufficio scolastico.

Art. 5. — I versamenti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3 sono eseguiti a trimestri anticipati, mediante mandati commutabili in quietanza di contabilità speciale, in misura di un quarto della spesa prevista per l'intero esercizio finanziario.

Art. 6. — In base agli atti di nomina dei maestri elementari l'ufficio scolastico apre i conti individuali per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi, annotandovi le successive variazioni.

Art. 7. — Il provveditore agli studi dispone il pagamento di tutte le spese che gravano sulla contabilità speciale a mezzo di ordinativi.

Quelli che riguardano stipendi ed altri assegni fissi sono emessi in base a dichiarazione di prestato servizio.

I titoli di spesa previsti dal presente articolo sono emessi al netto di ogni ritenuta.

Art. 8. — In base alle indicazioni fornite dall'ufficio scolastico i direttori didattici, per i maestri elementari da loro dipendenti, predispongono gli ordinativi per i pagamenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente con la dichiarazione di prestato servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico competente, i predetti ordinativi sono predisposti e certificati dal direttore didattico viciniore o da chi sarà a ciò designato dal provveditore.

Art. 9. — Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal provveditore agli studi o dal funzionario da lui delegato, e vistati dal ragioniere titolare o da chi lo sostituisce.

Art. 10. — Ove il ragioniere non creda di vistare un ordine di pagamento, ne sottopone le ragioni al R. provveditore agli studi, e, in caso di dissenso, ne riferisce al Ministero per il tramite del provveditore stesso.

Art. 11. — Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Negli ordini di pagamento per spese residue devesi indicare l'esercizio cui la spesa si riferisce.

Art. 12. — Gli ordini di pagamento sulla contabilità speciale sono validi a tutto l'esercizio successivo a quello della loro emissione. Quelli non estinti entro tale termine sono annullati.

Art. 13. — In caso di smarrimento o di distruzione di un ordinativo di pagamento l'ufficio scolastico, dopo eseguiti gli opportuni accertamenti presso la delegazione del tesoro, può rilasciarne un duplicato che verrà trasmesso alla delegazione stessa con elenco separato, munito di apposita dichiarazione.

Se il titolo originale fosse in seguito rinvenuto dovrà essere trasmesso all'ufficio scolastico per l'annullamento.

Art. 14. — Gli stipendi degli insegnanti delle scuole dipendenti dall'ufficio scolastico si pagano a mesi maturati.

Nel mese di giugno il pagamento degli stipendi potrà cominciare il giorno 27.

Art. 15. — L'ammontare delle ritenute per fondo di garanzia, per imposta di ricchezza mobile e per contributo di guerra si versa mensilmente in corrispondenza dei titoli pagati descritti negli elenchi della R. tesoreria.

Il contributo complessivo al M. P., con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari compresi nell'elenco principale, viene versato con due distinti mandati entro il 1° luglio di ogni anno.

Entro il mese di marzo si versa l'importo della giornata di stipendio, compreso nell'elenco principale.

Gli importi compresi negli elenchi suppletivi si versano alle debite scadenze.

Art. 16. — Gli insegnanti appartenenti alla medesima scuola possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere i loro stipendi e a darne quietanza per tutti.

La dichiarazione, sottoscritta dagli interessati e vidimata dal direttore didattico con la propria firma e col bollo di ufficio, è inviata all'ufficio scolastico che ne tiene conto per la ordinazione dei pagamenti.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa solo può dare quietanza per tutti quelli dai quali ha ricevuto la delega. Nel caso però di accertata assenza od impedimento i titolari possono riscuotere le somme per ciascuno di essi indicate nella nota.

Art. 17. — Per gli atti aventi scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione scolastica sono applicabili le norme stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, intendendosi sostituito al Direttore generale del tesoro il R. provveditore agli studi.

Art. 18. — Entro il 5 di ogni mese le sezioni di R. tesoreria provinciale trasmettono al rispettivo ufficio scolastico il conto in doppio esemplare, per residui e competenza, a tutto il precedente mese, dei fondi della contabilità speciale corredato da una distinta delle entrate riscosse, con allegate le matrici delle quietanze emesse nel mese precedente, e da un elenco dei pagamenti, eseguiti nel periodo stesso, insieme con i relativi titoli estinti.

L'ufficio scolastico confronta il conto con le proprie scritture e, dopo averne compiuta la parificazione, ne restituisce un esemplare, munito della dichiarazione di regolarità, alla Delegazione del tesoro.

Art. 19. — Il R. provveditore agli studi entro il mese di luglio rende alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, il conto amministrativo della contabilità speciale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Il conto deve dimostrare:

per l'entrata:

1° il fondo di cassa al 1° luglio dell'esercizio;

2° le entrate, di cui all'art. 3, di competenza dell'esercizio;

per la spesa:

le somme impegnate, le disposte e quelle pagate, distintamente per residui e competenza.

La differenza tra le spese impegnate e quelle disposte e tra le spese disposte e quelle pagate costituiscono i residui passivi dell'esercizio.

Gli eventuali fondi disponibili a fine di esercizio sono versati in conto entrate del Tesoro.

Art. 20. — A corredo del rendiconto sono uniti:

a) i conti mensili della tesoreria con tutti i documenti relativi di cui al precedente articolo 18;

b) i documenti giustificativi delle spese;
c) l'elenco dei titoli inestinti compilato dalla Delegazione del tesoro;
d) l'elenco delle spese impegnate e non ancora disposte corredate dalla copia, autenticata dal provveditore, dei documenti che costituiscono l'impegno legale.

Art. 21. — Allo stesso rendiconto sono allegati i conti annuali delle varie fondazioni scolastiche amministrate dal R. provveditore agli studi.

Art. 22. — Sono abrogate le norme stabilite nel regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, che siano contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. **1540.**
Estensione alla Eritrea e alla Somalia dell'amnistia concessa nel Regno con i Regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 1642.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325 e 8 giugno 1911, n. 937, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea e della Somalia;
Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro guardasigilli e con quello della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Eritrea ed alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizione dei Nostri decreti 22 dicembre 1922, n. 1641, che concede amnistia ed indulto pei reati comuni militari ed annonari, e 22 dicembre 1922, n. 1642, che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile, salva l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 2.

Sono escluse dalla estensione le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 9 del suddetto Nostro decreto 22 dicembre 1922, n. 1641.

Art. 3.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi fino a tutto il giorno precedente la data del 22 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ — OVIGLIO — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. **1553.**
Disposizioni per il personale insegnante delle scuole medie e magistrali delle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 683;
Veduto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 684;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 11 marzo 1923 e dell'art. 13, punto *a*) e *c*), comma secondo del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, sono da applicarsi nei riguardi del personale insegnante delle scuole medie e magistrali delle nuove provincie gli articoli 14 e seguenti del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e gli articoli 3 ad 8 e 31 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1923, n. **1544.**
Modifica al testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, *ad interim* degli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 133 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è modificato come segue:
In base al verbale di assegnazione il Prefetto ordina immediatamente all'acquirente di versare nella Cassa depositi e prestiti nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza il prezzo complessivo risultante dalla gara, spettante ai proprietari espropriati, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadere dal diritto di acquisto e di perdere la cauzione. In caso però che l'acquirente sia uno dei proprietari dei beni compresi nel comparto, egli non è obbligato a versare la quota di prezzo a lui spettante.

In favore dell'acquirente che abbia adempiuto agli obblighi prescritti, il Prefetto emette il decreto di espropriazione.

Art. 2.

Il 1° comma, lettera *e*), dell'art. 363 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è modificato come segue:

e) dalla metà dell'aumento percentuale di cui all'articolo 133 destinata alla costruzione di case economiche, per le gare avvenute fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1546.
Tramvie urbane di Bologna. Prolungamento di linee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 25 settembre 1903, n. 428 (p. s.) col quale fu autorizzata la società anonima « Les Tramways de Bologne » a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie urbane nella città di Bologna;
Viste le domande presentate dalla società stessa in data 29 dicembre 1922 per essere autorizzata a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, due nuovi tronchi in prolungamento delle linee urbane di via Saffi e di via S. Vitale;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima « Les Tramways de Bologne » è autorizzata a costruire e ad esercitare a trazione elettrica, due tronchi tramviari in prolungamento, il primo, della linea, attualmente in esercizio, di S. Vitale in Bologna fino oltre il sottovia, costruito lungo la strada provinciale Bologna-Budrio, sotto la linea ferroviaria di Stato Bologna-Ancona; ed il secondo della linea, pure in esercizio, di Saffi-Scala fino oltre il cavalcavia, costruito lungo la strada provinciale Bologna-Modena, sopra la linea ferroviaria di Stato Bologna-Milano; in base ai due progetti portanti il bollo dell'Ufficio del registro di Bologna in data 17 febbraio 1923.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra citati e del disciplinare 29 agosto 1903, approvato col Nostro decreto 25 settembre 1903 sopra citato, salvo l'aumento per tassa di sorveglianza, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368; nonchè alle prescrizioni contenute nel parere 26 marzo 1923, n. 440, del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa le clausole da inserire negli atti di concessione della Provincia e del Comune e con la riserva che prima dell'apertura all'esercizio dei due nuovi tronchi la società presenti al Circolo ferroviario di ispezione di Bologna il nulla osta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato per quanto si attiene all'attraversamento della sede ferroviaria: ed inoltre alle norme di sicurezza da emanarsi all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1562.
Modalità e termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie e norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in attuazione della nuova circoscrizione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 28 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Modalità e termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie in attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria.

Art. 1.

Gli uffici giudiziari soppressi continueranno a conservare dopo il 30 giugno 1923 gli atti, i fascicoli, i volumi, i registri, i corpi di reato e, in genere, tutto il materiale archivistico proprio.

Art. 2.

Per gli atti i quali, per riguardare affari in corso di trattazione, debbono, a termini del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sia d'ufficio, sia su richiesta così dell'autorità che delle parti, essere trasmessi anteriormente al 1° ottobre 1923 alle magistrature competenti secondo la nuova circoscrizione, l'invio deve seguire con i mezzi ordinari, previe però le occorrenti annotazioni nei rispettivi registri e con l'accompagnamento di una nota distinta, da redigersi in due esemplari, uno dei quali, debitamente firmato dall'ufficio ricevente, sarà collocato nel luogo dell'atto o dello incarto al quale si riferisce.

Con l'osservanza delle stesse norme s'invieranno d'ufficio, subito dopo il 30 settembre 1923 e in ogni caso non oltre il 10 ottobre 1923, gli atti che, riguardando affari in corso di trattazione, non siano stati per quell'epoca trasmessi alla magistratura competente.

Art. 3.

Agli uffici giudiziari di nuova istituzione l'invio degli atti riguardanti affari in corso di trattazione deve essere eseguito con l'osservanza delle norme indicate nell'art. 2 a decorrere dal 15 settembre 1923, in modo che gli uffici medesimi

siano messi in grado di iniziare la loro attività col 1° ottobre 1923. Gli atti che non fosse stato possibile inviare prima del 30 settembre, dovranno essere inviati subito dopo e in ogni caso non oltre il 10 ottobre 1923.

L'archivio di tali uffici deve essere in perfetto ordine e in grado di funzionare completamente non oltre il 15 ottobre.

Art. 4.

Esaurito l'invio degli atti riguardanti affari in corso di trattazione, gli uffici giudiziari cessati cureranno il definitivo riordinamento degli atti, fascicoli, volumi, corpi di reato e, in genere, di tutto il materiale archivistico rimasto e provvederanno per l'invio di esso.

L'invio avviene in blocco per tutto l'archivio, nella totalità, all'ufficio giudiziario al quale è stato aggregato il Comune capoluogo dell'ufficio cessato, e deve essere effettuato entro il mese di ottobre 1923.

Tale archivio formerà parte integrante e subirà il trattamento dell'archivio dell'ufficio al quale è stato trasmesso, ma sarà conservato a parte come un'entità distinta.

Art. 5.

Per gli uffici giudiziari trasferiti di sede, l'invio dell'archivio deve avvenire gradualmente a decorrere dal 15 settembre 1923, con preferenza per la parte relativa ad affari in corso, in modo che l'ufficio possa nella nuova sede iniziare il proprio funzionamento col 1° ottobre 1923.

In ogni caso l'archivio dovrà essere messo in perfetto stato di completo funzionamento, almeno nella parte relativa ad affari in corso, non oltre il 15 ottobre 1923 e il trasferimento della totalità dell'archivio deve essere completo entro il mese di ottobre.

Art. 6.

Nel caso di modificazioni relative all'aggregazione di mandamenti a tribunali e di comuni a mandamenti, contemplate dall'art. 3 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, si osserveranno, per l'invio degli atti, le norme stabilite nell'articolo 2, in quanto siano applicabili.

Se la modificazione di aggregazione riguarda il capoluogo dell'ufficio giudiziario già cessato, l'archivio, del quale sia stato eseguito l'invio a sensi dell'art. 4, dovrà, entro due mesi dalla avvenuta modificazione, essere trasferito all'ufficio giudiziario al quale il suindicato capoluogo è stato aggregato in seguito.

Art. 7.

Anche per l'invio dei ricorsi e controricorsi ai quali si riferiscono gli articoli 24, 25 e 26 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, si osserveranno le modalità stabilite nell'art. 2.

L'invio alla Corte di cassazione del Regno dei ricorsi non ancora discussi entro il 31 dicembre 1923 e di quanto altro si riferisce ad affari tuttora pendenti, dovrà essere effettuato nella prima quindicina di gennaio 1924.

Tutto il resto dell'archivio delle Corti di cassazione soppresse, qualora non sia diversamente disposto con successivi provvedimenti, rimarrà provvisoriamente nei locali demaniali dove ora si trova. La custodia di esso e il relativo servizio saranno assunti non oltre il 28 febbraio 1924 dalla cancelleria della locale Corte di appello, la quale subentra in tutte le attribuzioni delle cancellerie delle soppresse Corti di cassazione per quanto riflette il materiale dello archivio.

CAPO II.

Norme relative al trasferimento e al servizio di casellari giudiziari.

Art. 8.

I casellari giudiziari dei tribunali soppressi continuano ad esercitare le loro funzioni, anche per il rilascio dei certificati, fino al 15 settembre 1923, per gli individui nati nei comuni compresi nella loro giurisdizione, come era costituita prima del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

I cartellini che vengono dovunque compilati fino al detto termine per gli individui stessi, devono essere inviati ai casellari suindicati.

Art. 9.

Nel termine dal 15 al 20 settembre 1923, i cartellini, gli atti e i registri costituenti i casellari giudiziari dei tribunali soppressi, devono essere trasferiti ai tribunali ai quali questi vennero rispettivamente aggregati e, se del caso, al tribunale di nuova istituzione.

Quando il territorio del tribunale soppresso è stato ripartito tra più tribunali, anche di nuova istituzione, la detta trasmissione deve essere fatta al tribunale al quale venne aggregato il capoluogo del tribunale soppresso.

Art. 10.

I tribunali, ai quali vennero trasferiti i cartellini, atti e registri di cui all'articolo precedente, assumono e disimpegnano dal 1° ottobre al 31 dicembre 1923, il servizio relativo ai casellari dei tribunali soppressi; e ai medesimi devono inviarsi, durante tale termine, i cartellini, dovunque compilati, riguardanti individui nati nei comuni già dipendenti dai tribunali soppressi.

Art. 11.

Quando uno o più comuni di un tribunale non soppresso siano stati aggregati ad altro tribunale, il servizio del casellario per gli individui nati nei detti comuni, continua ad essere disimpegnato, fino al 31 dicembre 1923, dal primo tribunale, al quale devono inviarsi, fino al detto termine, i cartellini dovunque compilati riguardanti gli individui stessi.

Art. 12.

Entro il mese di gennaio 1924, le cancellerie dei tribunali ai quali a norma dell'art. 9 vennero trasferiti i casellari dei tribunali soppressi, provvedono alla estrazione dei cartellini degli individui nati nei comuni che, in base alla nuova circoscrizione, sono stati aggregati ad altri tribunali e li aggruppano per ordine alfabetico di nome.

Entro il 10 febbraio 1924, i cartellini, così aggruppati, devono essere trasmessi ai casellari competenti, i quali ne assumono il servizio dal 1° marzo successivo.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso dell'articolo 11.

Art. 13.

I cartellini compilati dal 15 al 30 settembre 1923 per gli individui nati nei comuni già dipendenti dai tribunali soppressi, e dal 1° gennaio al 28 febbraio 1924, per gli individui nati nei comuni stessi, o in quelli aggregati da uno ad altro tribunale, sono inviati al casellario centrale del Ministero della giustizia. Durante i detti periodi il casellario centrale è autorizzato a rilasciare, limitatamente agli individui anzidetti, attestati equipollenti ai certificati menzionati negli articoli 621 e seguenti del Codice di procedura penale, in base alle notizie risultanti dai cartellini in esso conservati. A tali attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati dei casellari giudiziari.

Il Ministro guardasigilli con suo decreto può, su motivata proposta dei capi della Corte d'appello, in caso di assoluta necessità, estendere la detta autorizzazione ad altri periodi di tempo.

Le disposizioni dei due precedenti comma non si applicano ai casellari giudiziari delle nuove provincie, per i quali, nei periodi accennati, potranno, in via provvisoria, essere richiesti attestati equipollenti alla locale autorità di pubblica sicurezza, salva la produzione del certificato regolare del casellario giudiziario, appena questo abbia ripreso le sue funzioni.

Disposizioni generali.

Art. 14.

Una parte del personale addetto agli uffici giudiziari di nuova istituzione dovrà assumere ivi servizio entro il 15 settembre 1923 per il ricevimento e il riordinamento degli atti di archivio e dei casellari giudiziari dei quali il trasferimento deve avvenire, a termine del presente decreto, entro il mese di settembre, e per curare la preparazione di quanto occorre per il funzionamento degli uffici medesimi.

Continueranno a prestare servizio negli uffici giudiziari soppressi, dopo il 1° ottobre 1923, i funzionari che dovranno attendere al riordinamento e alla spedizione dell'archivio a termini del presente decreto.

Nel caso di trasferimento di uffici giudiziari da una in altra sede, i capi dell'ufficio provvederanno con una parte del proprio personale al ricevimento nella nuova sede degli atti da inviarsi prima del 30 settembre 1923 e alla spedizione del resto dell'archivio che dovrà essere fatto dopo il 1° ottobre 1923.

Negli uffici delle Corti di cassazione soppresse potrà essere trattenuto in servizio fino al 28 febbraio 1924 il personale occorrente per la spedizione degli atti prescritta nell'art. 7 e per il riordinamento dell'archivio.

Art. 15.

Il Ministro guardasigilli è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni che occorreranno per la completa attuazione del presente decreto, il quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà osservato, in quanto sia applicabile, anche in relazione agli eventuali spostamenti nelle circoscrizioni giudiziarie determinate dal R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1559.

Revoca delle disposizioni di cui al decreto 28 novembre 1918 del Ministero degli approvvigionamenti e consumi circa il divieto di preparazione e vendita delle carni e dei visceri, conservati in scatole, degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che stabilisce le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per gli affari di culto e delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dall'applicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi emesso in data 28 novembre 1918, riguardante il divieto di preparazione e vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1565.

Indennità di carica al questore in servizio a Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1923, n. 950, con il quale veniva istituito a Pola un ufficio provinciale di Pubblica sicurezza a cui è preposto un questore;

Visto il Nostro decreto-legge 14 agosto 1919, n. 1442;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al questore in servizio a Pola è assegnata l'annua indennità di carica nella misura di L. 1500.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno vigore dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1566.

Indennità di carica al questore in servizio a Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1923, n. 947, con il quale veniva istituito a Zara un ufficio provinciale di Pubblica sicurezza, a cui è preposto un questore;

Visto il Nostro decreto-legge 14 agosto 1919, n. 1442;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al questore in servizio a Zara, è assegnata l'annua indennità di carica nella misura di L. 1500.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno vigore dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1405.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Terenzio Mamiani » di Roma.

N. 1405. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Terenzio Mamiani » di Roma, ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1406.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Rinaldo Corso » di Correggio.

N. 1406. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Rinaldo Corso » di Correggio, ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n .1407.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Melfi.

N. 1407. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Melfi ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1409.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Agostino Depretis » di Stradella.

N. 1409. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Agostino Depretis » di Stradella ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1410.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « Margia degli Ordelaffi » di Forlì.

N. 1410. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « Margia degli Ordelaffi » di Forlì ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1411.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio di Prato.

N. 1411. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio di Prato, ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1412.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio di Avellino.

N. 1412. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio di Avellino, ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 1424.
Contributo scolastico del comune di Librizzi (Messina).

N. 1424. R. decreto 25 marzo 1923 col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Librizzi della provincia di Messina deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4108.05 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 893, è ridotto a L. 2613.34 a decorrere dal 1° ottobre 1914.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Scioglimento dell'amministrazione della Confraternita della SS. Annunziata, in Castelnuovo Bormida (Alessandria).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Alessandria, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Confraternita della SS. Annunziata in Castelnuovo Bormida;
Veduti gli atti;
Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 ed i regolamenti relativi, e il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Confraternita della SS. Annunziata in Castelnuovo Bormida è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla locale Congregazione di carità.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Scioglimento dell'amministrazione del Pio sodalizio dei fornai italiani, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Roma, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione del Pio sodalizio dei fornai italiani in Roma;
Veduti gli atti;
Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione del Pio sodalizio dei fornai italiani in Roma è sciolto e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal Prefetto di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI.

Scioglimento dei Consigli comunali di Montella (Avellino), di Posina (Vicenza), di Marsicovetere (Potenza) e di Parravicino (Como).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montella, in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a numerose denuncie, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Montella, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce gravi irregolarità amministrative e contabili che trovano spesso la loro ragione nell'intento di perseguire finalità di partito anche a scapito degli interessi dell'Ente.

L'inquirente ha rilevato la deliberata omissione della compilazione dei ruoli per la riscossione di tasse comunali, nonostante le previsioni fatte in bilancio per i proventi delle tasse stesse; la sistematica erogazione delle spese senza preventivo impegno; la irregolare emissione dei mandati; il mancato esame dei conti consuntivi; la concessione di lavori pubblici, anche a trattativa privata, non autorizzata, a favore di un solo imprenditore locale, congiunto di un amministratore; l'onerosa esecuzione in economia delle riparazioni stradali e delle occorrenti forniture di brecciame. Oltre a ciò sono state accertate l'indebita corresponsione di compensi ad amministratori, la negletta tutela del patrimonio del Comune, la inattività del Consiglio e l'accentramento di ogni iniziativa nella Giunta municipale, che ha fatto largo uso della facoltà d'eccezione consentitale dall'art. 140 della legge comunale e provinciale.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'amministrazione comunale ha dato deduzioni non soddisfacenti, e successivamente ha rassegnato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei pubblici servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Non essendo opportuna, in considerazione delle condizioni locali dello spirito pubblico, la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza, ed occorrendo, d'altro canto, munire il commissario dei maggiori poteri che gli consentano di attuare il riassetto della civica azienda, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 7 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montella, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giuseppe Piciocchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Posina in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

Il funzionamento dell'Amministrazione comunale di Posina, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata fin dall'inizio anormale e difficile per i continui aspri contrasti fra i consiglieri, i quali, dopo una prima crisi faticosamente superata, hanno recentemente rassegnate le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio. La causa principale dei dissensi fra gli amministratori è derivata dall'antagonismo degli interessi fra il capoluogo e la frazione di Fusine, che appassionando vivamente la popolazione delle due borgate ha determinato nei riguardi dell'ordine una situazione assai delicata, che non può essere ricondotta alla normalità in breve tempo. In tali condizioni non ravvisandosi conveniente prolungare la gestione del Commissario prefettizio e dovendosi, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario dei maggiori poteri ché gli consentano di riorganizzare i pubblici servizi, che hanno notevolmente sofferto dall'anormale funzionamento della cessata amministrazione, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Posina, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Leopoldo Lioy è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marsicovetere, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Marsicovetere ha posto in luce il grave disordine di quella civica azienda e l'anormale situazione determinatasi nella rappresentanza elettiva a causa di profondi ed insanabili dissensi.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine, privo d'inventari, di numerosi registri e del servizio di anagrafe; non sono stati mai riscossi i diritti di stato civile; la compilazione dei ruoli è effettuata con ingiustificato ritardo; il bilancio 1923 non è stato ancora compilato; è stata trascurata l'esecuzione delle verifiche di cassa ed omesso il verbale di chiusura di esercizio; il dazio è gestito in economia con scarsa vigilanza, e dei relativi proventi è stato fatto indebito e diretto impiego.

I pubblici servizi sono completamente trascurati; pessima la viabilità; in abbandono e incustodito il cimitero; deficiente la polizia urbana e rurale; abbandonata la nettezza urbana; minacciata da frana la conduttura dell'acqua potabile; affidata a persona sfornita di patente l'assistenza ostetrica.

La mancata vigilanza del patrimonio comunale ha dato luogo ad usurpazioni e danni; si sono verificati abusi nella vendita di grano ceduto al comune dal Consiglio provinciale granario.

Il Consiglio comunale si trova nella impossibilità di assicurare il normale funzionamento della civica azienda perchè sui quindici consiglieri assegnati al Comune, due sono deceduti, uno è emigrato all'estero, e sei si sono da tempo sistematicamente astenuti dal prendere parte alle sedute consigliari per protesta contro i criteri eseguiti dal sindaco e dalla Giunta municipale.

In seguito alla contestazione degli addebiti, ha personalmente controdedotto il sindaco in modo non soddisfacente e riconoscendo, inoltre, lo sfacelo dell'azienda e l'impossibilità, nelle presenti condizioni della rappresentanza elettiva, di porvi riparo.

Tale situazione ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento, che l'ulteriore permanenza in carica degli attuali amministratori potrebbe far degenerare in gravi disordini, sicchè anche per motivi d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riorganizzare i servizi e le finanze dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marsicovetere, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Carcuro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Parravicino, in provincia di Como.

MAESTÀ,

In seguito al risultato delle elezioni suppletive dell'11 marzo scorso, il sindaco e la Giunta municipale di Parravicino rassegnarono le dimissioni, ma, per i profondi dissensi che dividevano la compagine consigliare, tre successive adunanze indette per ricostituire l'amministrazione, riuscirono infruttuose.

Trovandosi pertanto la rappresentanza elettiva nell'impossibilità di funzionare, la provvisoria amministrazione del Comune dovette essere affidata ad un Commissario prefettizio; siccome, però, la gestione di questo non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, mentre l'atteggiamento che i partiti locali conservano reciprocamente non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento dell'amministrazione ordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, che possa attendere con adeguati poteri alla gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Parravicino, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Viancini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Proroga dei poteri del Commissario straordinario di Quartu S. Elena.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Quartu S. Elena.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Quartu S. Elena, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la

situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.
Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il Nostro precedente decreto in data 11 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Quartu S. Elena, in provincia di Cagliari e nominato Commissario straordinario il signor Fadda comm. avv. Antonio;
Ritenuto che, dovendo lo stesso essere esonerato per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor cav. Raffaele Pisani è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Quartu S. Elena fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge, in sostituzione del signor comm. avv. Antonio Fadda, che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quartu S. Elena, è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Canale Monterano (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio a S. M. il Re, in udienza del 14 luglio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Canale Monterano in provincia di Roma.

SIRE,

Il Prefetto di Roma con nota del 27 giugno scorso in seguito ai risultati di una inchiesta eseguita presso l'Università agraria di Canale Monterano, dalla quale sono emerse molteplici irregolarità amministrative di varia indole, non che un grave disordine di servizio che rende passibile ogni contratto da parte dell'autorità superiore, ha proposto lo scioglimento di quel Consiglio di amministrazione.

In accoglimento di detta proposta, e tenuta presente la relazione del Commissario inquirente, dalla quale si rileva altresì che occorre procedere con urgenza ed energia alla revisione dell'avvenuto riparto di terra a miglioria, quale operazione per la sua complessità e perchè sia eseguita con criteri di imparziale obbiettività deve essere eseguita da persona estranea all'ambiente locale, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito decreto con cui viene sciolto il Consiglio di amministrazione della predetta Università agraria, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il cav. ing. Luigi Costa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Canale Monterano in provincia di Roma, e la nomina di un R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente;
Veduti l'art. 21 del R. decreto 29 ottobre 1922 n. 1472, e l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale;
Sulla proposta del predetto Nostro Ministro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Canale Monterano in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il cav. ing. Luigi Costa, di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

DE CAPITANI D'ARZAGO.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1923, n. 4594.
Concessione dell'abbuono di rettificazione agli spiriti provenienti dalla distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452;

Determina:

Art. 1.

Per gli spiriti provenienti esclusivamente dalla distillazione del vino, del vinello anche se guasti, delle vinacce o di altri cascami della vinificazione, che, ancora gravati di imposta, vengano dalle fabbriche spediti con bolletta di cauzione, ad opifici di rettificazione, per esservi rettificati, l'abbuono di L. 50 di cui all'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452, è concesso sulle quantità di spirito rettificato, man mano estratte dal magazzino vincolato per essere immesse in consumo.
Sarà dovuta l'intera imposta sulle deficienze attribuibili alle operazioni di rettificazione ed alla giacenza in magazzino, nell'intesa che, agli effetti della concessione dell'abbuono di cui sopra, gli spiriti devono, tanto in corso delle operazioni quanto durante la custodia in magazzino, essere tenuti distinti da quelli che dell'agevolezza non possono fruire.

Art. 2.

Per gli spiriti che, dalle fabbriche non soggette al pagamento dell'imposta a misura dell'estrazione del prodotto dal magazzino vincolato, sieno regolarmente spediti ad opifici di rettificazione, l'abbuono di cui al già citato art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452, è concesso sulle quantità di spirito effettivamente ottenute dalla rettificazione e che saranno accertate dagli agenti della finanza.
Alla concessione dell'abbuono si farà luogo mediante accreditamento in favore del fabbricante mittente. All'uopo i verbali di accertamento, redatti dagli agenti, dovranno essere trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione si trova la fabbrica mittente, perchè l'ufficio medesimo provveda all'accreditamento.

Dato a Roma, 23 luglio 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi e sulla istanza dell'interessato, si notifica che il buono nominativo del tesoro 5 % quinquennale, n. 168 di L. 2100 rilasciato a favore di Tedeschi Giuseppe, sotto la patria potestà del padre Tedeschi Antonio, doveva invece intestarsi a Tedeschi Stefano Luigi, comunemente detto Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre Tedeschi Antonio e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Pretura di Monterotondo il 16 giugno 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, a favore di Tedeschi Stefano Luigi di Antonio.

Roma, addì 6 luglio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

E' stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro triennale, di 9ª emissione, di L. 2000, intestato erroneamente a Assereta Maria fu Giacomo, minore, sotto la tutela dello zio Zolezzi Giovanni, perchè, giusta l'atto di notorietà in data 6 giugno 1923 redatto avanti il notaio Prospero Antola di Rapallo, il detto buono doveva invece essere intestato a Assereto Antonietta Maria fu Giacomo, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, si dà corso al rimborso del detto buono perchè scaduto su quietanza di Assereto Antonietta Maria ora maggiorenne.

Roma, 16 luglio 1923.

p. *Il direttore generale*: CIRILLO.

E stata chiesta le rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale n. 892. di L. 3000, di 5ª emissione, intestato erroneamente a Flamigni *Ersilio* di Domenico minore sotto la patria potestà del padre, con annotazione di provenienza dal decreto 25 gennaio 1918 del Pretore di Meldola, mentre, giusta l'atto di notorietà 13 giugno 1923 redatto innanzi la Pretura di Meldola, il detto buono doveva invece essere intestato a Flamigni *Arsilio* di Domenico, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, a termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 25 giugno 1923.

p. Il Direttore generale
f.to CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1923

	Al 30 giugno 1922	Al 30 giugno 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di Cassa	3,064,741,681.45	4,563,716,267.93	+ 1,498,974,586.48
Crediti di Tesoreria (*Vedi situazione dei crediti*)	17,201,553,059.81	(1) 6,050,363,660.09	— 11,151,189,399.72
Insieme . . .	20,266,294,741.26	10,614,079,928.02	— 9,652,214,813.24
Debiti di Tesoreria (*Vedi situazione dei debiti*)	42,092,149,337.10	41,832,859,899.18	+ 259,289,437.92
Situazione del Tesoro . . .	21,825,854,595.84	31,218,779,971.16	— 9,392,925,375.32

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, L. 191,000,000, di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE **Conto al 30**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca.	1,259,757,957.37	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,804,983,724.08	3,064,741,681.45

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie. . .	9,549,611,869.86	14,082,413,017.01	23,632,024,886.87	
	» » » straordinarie.	1,991,153,685.66	1,582,078,661.18	3,573,232,346.84	
	» II. - Costruzione di ferrovie	221 728.88	5,546,060.76	5,767,789.64	
	» III. - Movimento di capitali	488,230,943.49	4,761,308,888.99	5,249,539,832.48	
	» IV. - Partite di giro	76,751,963.88	174,475,966.10	251,227,929.98	
		12,105,970,191.77	20,605,822,594.04	32,711,792,785.81	32,711,792,785.81
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2,082,123,509.33	24,869,374,878.65	26,951,498,387.98	
	Vaglia del Tesoro	2,155,847,180.07	13,716,065,229.50	15,871,912,409.57	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Bglietti di Stato	—	260,765,450 —	260,765.450 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero . . .	800,000 —	116,561,926.99	117,361,926.99	
	Amministr del debito pubblico in c/c infrutt.	1,117 772,031.08	1,112,701,094.59	2,230,473,125.67	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttifero	1,129,456.22	106,102,102,18	107,231,558.40	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	100,000,000 —	1,060,441,181.73	1,160,441,181.73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	1,000,000 —	1,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . . .	351,438,026.58	1,174,386 374.73	1,525,824,401.31	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero . .	1,227,558,584.65	2,881,344,601.19	4,108,903,185.84	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . . .	268,683,056.52	1,417,671,645.09	1,686,354,701.61	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	—	3,910,066.03	3,910,066.03	
		7,305,351,844.45	46,720,324,550.68	54,025,676,395.13	54,025.676,395.13
In conto crediti di Tesoreria	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	8,947,894.72	8,947,894.72	
	Valute Austro-Ungariche	—	538,070,964.06	538,070,964.06	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1915, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	486,292,849.20	930,030,264.03	1,416,323,113.23	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	14,342,876.86	71,855,058.19	86,197,935.05	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	233,426,719.86	1,368,273,190.63	1,601,699,910.49	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	23,421,808.87	108,046,861.19	131,468,670.06	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	26,583,612,130.94	15,113,098,642.87	41,696,710,782.81	
		27,341,096,394.73	18,138,322,875.69	45,479,419,270.42	45,479,419,270.42
				Totale . . .	135,281,630,132.81

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

Giugno 1923 **AVERE**

PAGAMENTI.		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	20,314,867,870.81	20,775,883,080.45	41,090,750,951.26	
	» II. - Costruzione di ferrovie	201,146,445.83	197,668,679.34	398,815,125.17	
	» III. - [illegible]vimento di capitali	9,816,123.15	492,131,128.92	501,947,252.07	
	» IV. - Partite di giro	23,130,471.46	90,073,927.94	113,204,399.40	
		20,548,960,911.25	21,555,756,816.65	42,104,717,727.90	42,104,718,161.13
Decreti di scarico		—	433.23	433.23	
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2,235,690,970.93	25,115,460,315.35	27,351,151,286.28	
	Vaglia del Tesoro	2,375,118,274.71	13,591,654,447.41	15,966,772,722.12	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	260,765,450 —	260,765,450 —	
	Anticipazioni c/c buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c/c valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro *a*)	—	—	—	
	Biglietti di Stato	75,000,000 —	25.000.000 —	100,000,000 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	52,120,745.26	129.441.181.73	181,561,926.99	
	Amministr. del debito pubblico in c/c infrutt.	524,266,479.80	1,273,835,868.88	1,798,102,348.68	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttifero	14,342,876.86	71,855,058.19	86,197,935.05	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	233,426,719.86	1.368,273,190.63	1,601,699,910.49	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	14,000,000 —	14,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	164,976,158.96	1,067,957,288.93	1,232,933,447.89	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	473,508,791.18	3,568,490,602 —	4,041,999,393.18	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	219,733,006.25	1,407,323,106.16	1,627,056,112.41	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	35,263.25	22.690,036.71	22,725,299.96	
		6,368,219,287.06	47,916,746,545.99	54,284,965,833.05	54,284,965,833.05
In conto crediti di Tesoreria	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	68,553,497.92	68,553,497.92	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma-Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	268,006,611.80	1,621,589,022.20	1,889,595,634 —	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3,107,427.02	53,702,034.32	56,809,461.34	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	150,031,714.44	1,077,281,276.11	1,227,312,990.55	
	Altre Amminin. per pagamenti da rimborsare	12,258,372.18	111 261,515.21	123,519,887.39	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	19,648.765,834.70	11,313.672.564.80	30,962.438,399.50	
		20,082,169,960.14	14,246,059,910.56	34,328,229,870.70	34,328,229,870.70
				Totale dei pagamenti . . .	130,717,913,864.88

(*b*) Fondo di Cassa al 30 giugno 1923	Contanti della Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	3,424,143,391.57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,139,572,876.36	4,563,716,267.93
		Totale . . .	135,281,630,132.81

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 30 giugno 1923
Debito fluttuante		
Buoni del Tesoro ordinari	24,161,416,272.48	23,761,763,374.18
Vaglia del Tesoro	2,027,170,778.49	1,932,310,465.04
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6,335,000,000 —	(1) 6,074,234,550 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40,050,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	764,055,000 —	764,055,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700,000,000 —	700,000,000 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	(1) 2,027,765,450 —
Buoni di Cassa	281,000,000 —	281.000.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415,000,000 —	350.800.000 —
Conti correnti e incassi da regolare.		
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2,098,465,080.74	3,430,836,466.73
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26,537,266.98	47,570,890.33
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787,767,849.67	346,509,120.91
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	14,105,320.22	1,105,320.22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	122,754,086.99	415,645,040.41
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1,477,222,420.62	1,544,126,213.28
Incassi da regolare per dazi d'importazione per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52,232,872.42	111,531,461.62
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22,371,779.49	3,556,545.56
Totale	42,092,149,337.10	41,832,859,899.18

(1) Passaggio a debito dello Stato dei biglietti bancari di L. 25 in circolazione al 19 maggio 1923 per L. 260,765,450 contro diminuzioni di anticipazioni straordinarie fatte al Tesoro dagli istituti di emissione R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965.

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 30 giugno 1923
Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese di bilancio da regolare.		
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12,042,152,365.64	1,315,364,515.30
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12,211,474.92	12,211,474.92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45,000,000 —	36,052,105.28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805,021,928.86	335,504,462.72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342,611,329.26	342,611,329.26
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza di buoni cassa	191,000,000 —	191,000,000 —
Anticipazioni extra-bilancio.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	10,000,000 —	20,000,000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Ministero della Marina)	23,500,000 —	23,500,000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc. e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14,000,000 —	14,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90,000,000 —	90,000,000 —
Società concessionarie ferrovie pubbliche (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287	175,000,000 —	200,000,000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1,050,000 —	1,050,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38,000,000 —	38,000,000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1,861,008,149.64	(2) 2,334,370,670.41
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	72,022,748.30	42,634,274.59
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796,050,829.85	421,663,909.91
Amministrazioni varie	85,619,105.34	77,670,322.67
Diversi	438,469,578.—	395,985,045.03
Totale	17.201.553.059.81	6,050,363,660.09

(2) Di cui L. 7,980,567.21 per debito pubblico prebellico austriaco.

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 giugno 1923 era di L. 730,164,662.77.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di giugno 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di giugno 1923	Mese di giugno 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto giugno 1923	Da luglio 1921 a tutto giugno 1922	Differenza nel 1923
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Redditi patrimoniali dello Stato	10,892,966.37	3,235,621.55	+ 7,657,544.82	36,179,612.41	27,666,198.83	+ 8,513,413.58
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	51,289,545.96	53,819,983.09	— 2,530,437.13	294,859,008.67	301,191,572.89	— 6,332,564.22
Redditi di R. M. e vari	343,682,303.01	376,093,197.80	— 32,410,834.79	1,988,871,693.—	1,700,055,001.48	+ 288,816,691.52
Contributo centesimo guerra	30,053,502.46	31,079,350.73	— 1,025,848.27	182,195,867.92	157,316,287.37	+ 24,879,580.55
Extraprofitti di guerra	215,613,342.71	284,278,155.89	— 68,664,813.18	1,312,540,542.76	1,590,261,722.90	— 277,721,180.14
Contributo pers. straord. di guerra	2,109,606.47	5,112,947.97	— 3,003,341.50	23,778,634.71	35,897,702.41	— 12,119,067.70
Tasse sugli affari:						
Tasse di amministrazione del Ministero delle finanze	269,843,911.—	204,795,835.57	+ 65,048,075.43	2,636,522,254.71	2,386,854,628.77	+ 249,667,625.94
Prodotto del movim. a G e P. V.	146,518.55	339,150.18	— 192,631.63	37,000,799.41	65,631,069.06	— 28,630,269.65
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	30,525,948.33	22,128,431.52	+ 8,397,516.81	30,547,285.06	29,981,373.46	+ 565,911.60
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	108,162,079.16	109,844,635.75	— 1,682,556.59	1,587,849,248.30	976,176,341.94	+ 611,672,906.36
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	74,453,696.64	51,414,892.38	+ 23,038,804.26	665,447,454.65	548,324,474.61	+ 117,122,980.04
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	589,224.75	20,076.70	+ 569,148.05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo.	42,132,677.78	41,930,794.11	+ 201,883.67	530,722,123.08	426,442,549.20	+ 104,279,573.88
Privative:						
Tabacchi	253,338,826.58	246,190,898.22	+ 7,147,928.36	2,755,425,218.69	2,668,310,307.64	+ 87,104,911.05
Sali	15,727,694.04	15,354,634.92	+ 373,059.12	162,184,357.50	157,409,626.66	+ 4,774,730.84
Fiammiferi e carte da giuoco	15,125,783.61	13,677,751.93	+ 1,448,031.68	168,405,347.22	183,292,410.43	— 14,887,063.21
Chinino	1,281,968.76	2,369,429.88	— 1,087,461.12	15,716,308.82	15,086,259.69	+ 630,049.13
Lotto	48,243,722.87	26,589,059.33	+ 21,654,663.54	382,299,809.01	313,424,657.08	+ 68,875,151.93
Monopoli commerciali	—	2,274,870.10	— 2,274,870.10	—	282,491,468.47	— 282,491,468.47
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	38,839,765.44	34,596,130.90	+ 4,243,634.54	434,354,613.51	388,329,188.88	+ 46,025,424.63
Telegrafi	26,281,638.23	22,629,673.34	+ 3,651,964.89	139,845,182.88	143,430,007.35	— 3,584,824.47
Telefoni	4,433,066.45	4,993,285.12	— 560,218.67	126,509,247.52	101,023,414.76	+ 25,485,832.76
Servizi diversi	15,328,340.34	17,189,397.22	— 1,861,056.88	105,397,051.02	101,132,816.29	+ 4,264,234.73
Rimborsi e concorsi nelle spese	58,540,882.47	44,549,128.64	+ 13,991,753.83	164,097,459.81	201,669,645.06	— (2) 37,572,185.25
Entrate diverse	7,893,564,022.63	134,410,923.18	+ 7,759,153,099.45	9,850,686,541.46	816,206,030.22	+ (3) 9,034,480,511.24
Totale *Entrata ordinaria*	9,549,611.869.86	1,748,898,179.32	+ 7,800,713,690.54	23,632,024,886.87	13,617,624,832.15	+ 10,014,400,054.72
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	27,038,955.40	952,215,869.96	— 925,176,914.56	155,820,444.68	1,359,165,954.36	— (4) 1,203,345,509,68
Entrate diverse	1,963,545,123.81	160,984,696.13	+ 1,802,560,427.68	3,366,952,003.52	1,077,752,189.65	+ (5) 2,289,199,813.87
Capitoli aggiunti per resti attivi	569,606.45	1,753,804.48	— 1,184,198.03	50,459,898.64	17,559,214.94	+ 32,900,683.70
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	221,728.88	2,028,252.33	— 1,806,523.45	5,767,789.64	2,627,886.99	+ 3,139,902.65
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	226,698.73	186,096.31	+ 40,602.42	3,161,063.73	2,332,060.77	+ 829,002.96
Accensione di debiti	(1) 409,478,667.87	202,590,226.37	+ 206,888,441.50	5,006,643,495.70	3,110,038,094.91	+ 1.896.605.400.79
Riscossione di crediti	114,975.97	80,621.12	+ 34,354.85	665,545.01	571,609.04	+ 93,935.97
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	1,390,885.41	25,228,434.31	— 23,837,548.90	16,403,405.40	54,106,985.72	— (6) 37,703,580.32
Anticipaz. al Tesoro per accel. lavori	—	—	—	325,000.—	947,561.—	— 622,561.—
Partite che si compens. nella spesa	31,743,992.77	24,821,311.36	+ 6,922,681.41	122,829,204.63	156,774,036.80	— 33,944,832.17
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	6,016,950.—	2,192,448.52	+ 3,824,501.48	32,939,037.51	28,157,545.60	+ 4,781,491.91
Ricuperi diversi	561,788.99	1,355,388.56	— 793,599.57	8,334,869.85	10,413,018.55	— 2,078,148.70
Capitoli aggiunti per resti attivi	38,696,983.75	150,543,823.60	— 111,846,839.85	58,238,210.65	187,389,658.62	— 129,151,447.97
Totale *Entrata straordinaria*	2,479,606,358.03	1,523,980,973.05	+ 955,625,384.98	8,828,539,968.96	6,007,835,816.95	+ 2,820,704,152.01
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	76,751,963.88	30,567,032.01	+ 46,184,931.87	251,227,929.98	165,880,046.23	+ 85,347,883.75
Totale generale	12,105,970,191.77	3,303,446,184.38	+ 8,802,524,007.39	32,711,792,785.81	19,791,340,695.33	+ 12,920,452,090 48

(1) Di cui L. 287,544,774.42 per buoni del Tesoro poliennali e L. 100,832,565.80 per buoni speciali dati in pagamento al Governo inglese per interessi passivi sul presito accordato all'Italia.

(2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di giugno 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di giugno 1923	Mese di giugno 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto giugno 1923	Da luglio 1921 a rutto giugno 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per la assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti	7,504,721,922.08	5,478,528,947.97	+ 2,026,192,974.11	14,935,045,467.70	13,555,709,949.55	+ (7) 1,379,335,518.15
Id. delle Finanze	8,349,156,750.43	770,166,666.20	+ 7,578,990,084.23	10,223,607,474.05	2,371,104,160.16	+ (8) 7,852,503,313.89
Id. della Giustizia e Culti	40,817,751.59	38,811,928.40	+ 2,005,823.19	277,691,965.33	222,059,435.68	+ 55,632,529.65
Id. degli Affari Esteri	40,699,154.41	27,271,559.45	+ 13,427,594.96	108,702,051.28	105,024,098.83	+ 3,677,952.45
Id. dell'Istruzione Pubblica	67,696,340.11	106,475,108.61	— 38,778,768.50	981,785,796.47	1,002,993,727.92	— 21,207,931.45
Id. dell'Interno	116,788,434.60	93,892,266.03	+ 22,896,168.57	913,141,009.99	970,224,335.79	— 57,083,325.80
Id. dei Lavori Pubblici	540,332,687.44	180,302,375.57	+ 360,030,311.87	1,444,425,175.95	1,391,898,297.72	+ (9) 52,526,878.23
Id. delle Poste e dei Telegrafi	246,037,148.41	222,314,178.37	+ 23,722,970.04	1,092,541,899.98	1,093,918,741.43	— 1,376,841.45
Id. della Guerra	2,463,824,178.80	654,565,502.89	+ 1,809,258,675.91	8,995,156,740.93	3,499,548,252.67	+ (10) 5,495,608,488.26
Id. della Marina	1,136,023,827.14	188,222,523.87	+ 947,801,303.27	2,554,240,655.54	1,001,152,360.45	+ (11) 1,553,088,295.09
Id. delle Colonie	14,807,948.49	75,037,754.89	— 60,229,806.40	265,416,551.72	340,903,648.67	— 75,487,096.95
Id. dell'Agricoltura	10,976,245.96	11,073,104.40	— 96,858.44	109,892,702.53	101,618,271.12	+ 8,274,431.41
Id. dell'Industria e Commercio	4,150,523.30	6,652,683.57	— 2,502,160.27	57,277,057.28	134,170,339.—	— 76,893,281.72
Id. del Lavoro	1,447,450.03	31,744,925.77	— 30,297,475.74	66,934,431.12	277,173,674.96	— 210,239,243.84
Id. delle Terre liberate	11,480,548.46	106,488,995.04	— 95,008,446.58	78,858,748.03	214,538,003.60	— 135,679,255.66
TOTALE pagamenti di bilancio	20,548,960,911.25	7,991,548,521.03	+ 12,557,412.390.22	42,104,717,727.90	26,282,037,297.64	+ 15,822,680,430,26
Decreti di scarico	—	—	—	433.23	218.13	+ 215.10
TOTALE pagamenti	20,548,960,911.25	7,991,548,521.03	+ 12,557,412,390,22	42,104,718,161.13	26,282,037,515.77	+ 15,822,680,645.36

(3) L'aumento deriva principalmente (per 7713 milioni) da proventi e ricuperi di Portafoglio di carattere ordinario. Tali entrate sono, beninteso, figurative poichè non rappresentano veri incassi, e vengono registrate contemporaneamente in uscita di bilancio tra i pagamenti per le spese effettive (categoria I).

(4) Minori rimborsi dalle amministrazioni dello Stato, da amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio dal Ministro dei trasporti.

(5) L'aumento deriva principalmente (per 1475 milioni) da proventi e ricuperi di Portafoglio di carattere straordinario e dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvviggionamenti e consumi da parte dei Comuni.

(6) Minori rimborsi dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento di mutui contratti e di titoli di debito emessi, ecc

(7) L'aumento dipende principalmente da regolazione di crediti del contabile del Portafoglio, e cioè per rimborso di spese ordinarie e straordinarie di commissione cambio e di altre, relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero verificatesi nell'esercizio finanziario 1922-1923.

(8) L'aumento deriva principalmente da rimborsi fatti al contabile del Portafoglio per pagamenti da esso eseguiti all'estero nei precedenti esercizi finanziari per acquisto di derrate (gestione approvviggionamenti).

(9) L'aumento dipende da acconto corrisposto all'Amministrazione ferroviaria sull'ammontare dei materiali posti in opera per la direttissima Roma-Napoli.

(10) L'aumento dipende principalmente da rimborsi al contabile del Portafoglio per pagamenti di acconti spettanti all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all'esercito dall'inizio della guerra. Tali rimborsi si riferiscono quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari. Inoltre per 538 milioni proviene da regolazione di pagamenti in conto crediti di tesoreria per valute austro-ungariche portate a carico del bilancio della guerra tra le spese effettive.

(11) L'aumento non proviene da reali pagamenti effettuati, bensì da versamenti di somme nel conto corrente della Marina mercantile, per metterla in grado di eseguire rimborsi al contabile del Portafoglio di pagamenti fatti all'estero.

Il direttore generale del Tesoro - CONTI ROSSINI.

Il direttore capo della divisione V. - PACE.

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio

(Analisi della colonna 4ª del

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						
	Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	10,791,185,269.05	8,890,726,052.48	104,203,251.31	106,969,364.88	264,452,402.33	728,907,416.67	763,737,647.26
Ordini di pagamento per spese fisse, escluse le pensioni	16,528,470.93	228,533,967.92	135,612,791.58	1,046,808.67	850,459.85	190,923,124.69	127,042,641.51
Ordini di pagamento per le pensioni	1,254,434,123.91	27,875,685.84	13,078,200.95	685,877.73	113,655.04	9,366,463.52	20,124.908.26
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	362,462,872.99	870,031,136.31	397,030.43	—	—	52,588,791.59	2,235,812.96
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	—	94,269.29	24,400,691.06	—	34.50	—	—
Ordini per le spese del Lotto	—	206,345,462.21	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi)	1,454,503,035.92	—	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	323,845,115.90	—	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	732,086,570 —	—	—	—	—	—	—
Totale	14,935,045,467.70	10,223,607,474.05	277,691,965.33	108,702,051.28	265,416,551.72	981,785,796.47	913,141,009.99

eseguiti dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

prospetto Pagamento di bilancio)

MINISTERI								TOTALE
Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria Commercio e Approvvigionamenti	Terre Liberate	Lavoro	
1,376,301,195.76	611,669,950.95	8,911,829,130.30	2,499,064,056.96	81,844,859.90	55,129,801.82	18,921,936.14	66,177,176.96	35,271,120,412.77
35,364,437.25	456,009,741.53	2,852,399.34	16,490,089.19	26,924,184.19	1,646,537.89	—	449,967.83	1,240,275,631.37
3,492,615.13	16,089,686.66	80,020,564.11	36,623,120.25	1,119,154.75	494,407.73	—	29,551.47	1,463,548,015.35
20.266.841.31	8,768,734.35	—	2,056,907.18	—	—	59,936,811.89	—	1,387,744,939.01
86.50	3,786.49	454,647.18	6,481.96	4,503.69	6,309.84	—	277,734.86	25,248,545.37
—	—	—	—	—	—	—	—	206,345,462.21
—	—	—	—	—	—	—	—	1,454,503,035.92
—	—	—	—	—	—	—	—	323,845,115.90
—	—	—	—	—	—	—	—	732,086,750 —
1,444,425,175.95	1,092,541,899.98	8,995,156,740.93	2,554,240,655.54	109,892,702.53	57,277,057.28	78,858,748.03	66,934,431.12	42,104,717,727.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	703263	1557 50	Massazza Isolyne fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Avanzini Rosa fu Napoleonè, ved. di Massazza Pietro, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia di Antonio, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Catterino, dom. in Milano.	Massazza Isalina o Isolyne fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Avanzini Rosa fu Napoleone, ved. di Massazza Pietro, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia furono Ambrogio e Gatti Clotilde, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Catterino, dom. a Milano.
»	703265	1148 —	Massazza Elda fu Pietro, moglie di Ferretti Lando, dom in Milano; con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia di Antonio, ecc., come la precedente.	Massazza Elda fu Pietro, moglie di Ferretti Lando, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Gallotti Amalia furono Ambrogio, ecc. come la precedente.
»	703266	1148 —	Massazza Felicita fu Pietro, moglie di Visentini Isnardo, dom. in Varese (Como); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Massazza Felicita fu Pietro, moglie di Visentini Isnardo, dom. in Varese (Como); con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	703264	1148 —	Massazza Delfa fu Pietro, moglie di Fusar-Poli Ambrogio, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Massazza Delfa fu Pietro, moglie di Fusar-Poli Ambrogio, dom. in Credera (Cremona); con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	197348	600 —	Sallier de La Tour Giuseppe fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ferraris Giuseppina fu Luigi, nubile, dom a Torino.	Sallier de La Tour Giuseppe fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ferrari Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Torino.
3.50 %	412424	101 50	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di Fortunato, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Lavarello Armida fu Gaetano e Simonetti Fortunato fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello Armida fu Gaetano, moglie di Simonetti Fortunato.	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di Agostino-Fortunato, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Lavarello Maria-Armida fu Gaetano e Simonetti Agostino-Fortunato fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova) e figli nascituri da Lavarello Antonietta fu Gaetano; con usufrutto a Lavarello Maria-Armida fu Gaetano, moglie di Simonetti Agostino-Fortunato.
» »	539757 464269	35 — 35 —	Camusso Emma fu Arcangelo, nubile, dom. a Torino.	Camusso Carolina-Eugenia detta anche Emma fu Arcangelo, nubile, dom. a Torino.
»	181075	420 —	Viazzoli Giovannina fu Pietro, minore, sotto la curatela del marito Negroni Giuseppe, dom. a Binasco (Milano).	Viazzoli Matilde-Petronilla-Giovanna fu Pietro, ecc., come contro.
»	646045	437 50	Ponti Cesare fu Cesare, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a Balbo Giuseppina fu Domenico, ved. di Bovari Giuseppe Antonio, dom. a Torino.	Intestata come contro e vincolata come contro . . . . ved. di Boario Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31477	150 —	Fighera Giuseppina di Giovambattista, moglie di Giuseppe Cirnigliaro, dom. a Vittoria (Siracusa)	Fichera Giuseppina di Giovambattista, moglie, ecc., come contro.
»	30400	150 —	Pellegrino Elvira di Alfonso, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia).	Pellegrino Elvira di Michele-Alfonso, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.